

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, BIAGIONI, CANESTRARI, FABBRI RICCARDO, VALIANTE, DAL CANTON MARIA PIA, PATRINI, BUZZI, DI PRIMIO, MANCINI ANTONIO, RINALDI, COLLESELLI, FORTINI, SAMMARTINO, MARTUSCELLI, BONTADE MARGHERITA, BIANCHI FORTUNATO, TITOMANLIO VITTORIA, CAVALLARI, CAVALLARO NICOLA, RAMPA, COLLEONI, BIAGGI NULLO, MARTINI MARIA ELETTA, DI PIAZZA, MACCHIAVELLI, FRANZO, SGARLATA

Presentata il 7 dicembre 1966

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico concernente l'ordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha modificato in forma restrittiva le precedenti disposizioni in materia di valutazione del servizio svolto in carriere inferiori a quella di appartenenza, le quali permettevano che tale servizio fosse considerato, al fine della promozione ai gradi superiori, senza alcuna limitazione, per la metà, e, in ogni caso, per non oltre quattro anni.

Gli articoli 164 e 176 dell'attuale ordinamento prevedono la valutazione del servizio prestato nelle carriere inferiori ma solo per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, e, per di più, dalla qualifica di segretario aggiunto e da quella di archivist.

Al fine di temperare l'evidente rigorismo delle predette norme varie amministrazioni dello Stato hanno promosso da parte del Parlamento l'emanazione di numerose leggi particolari, di cui si allega un parziale elenco, le quali, in deroga all'attuale disciplina, hanno consentito agli impiegati delle Ammi-

nistrazioni stesse la valutazione del servizio prestato in carriere inferiori secondo le disposizioni del precedente ordinamento e spesso in forma ancor più favorevole.

Infatti la legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiama, nell'articolo 71, in materia di valutazione dei servizi prestati nelle carriere inferiori a favore degli impiegati della carriera direttiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ai fini della ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

La legge 2 aprile 1958, n. 320, sancisce nel terzo comma dell'articolo unico, che, per gli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, immessi, a seguito di concorso per esame, nella carriera di concetto, il servizio prestato nella carriera esecutiva medesima, con qualifica non inferiore a quella di archivist, è valutato per due terzi senza limitazione di durata.

La legge 16 luglio 1960, n. 705, prevede, come norma generale, la applicazione dei precedenti criteri di valutazione, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei riguardi dei dipendenti inquadrati nell'attua-

le carriera di appartenenza anteriormente alla data del 30 giugno 1956 o inquadrati, dopo detta data, a seguito di concorso bandito però in data anteriore al 1° luglio 1956.

La legge 26 luglio 1961, n. 712, valuta, nella misura prevista dal succitato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a favore degli impiegati della carriera direttiva del Ministero delle finanze, il servizio prestato nella carriera di concetto, agli effetti della promozione rispettivamente a consigliere di seconda e di prima classe.

La legge 3 novembre 1961, n. 1255, prevede, nei riguardi del personale immesso nella carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle università, la conservazione del coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza, purché nella carriera di provenienza medesima abbia maturato una anzianità non inferiore a 10 anni.

La legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativa al riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, stabilisce, agli articoli 9, 10 e 40, che, nei confronti dei dipendenti immessi, a seguito di esame-colloquio, nella carriera direttiva e di concetto, il servizio prestato nelle carriere inferiori, ai fini della progressione in carriera, va valutato nella misura dei due terzi.

Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, riguardante il riordinamento dei ruoli del personale della amministrazione centrale del tesoro, consente agli impiegati della carriera di concetto provenienti dalla carriera esecutiva, di conservare per intero, fino al limite massimo di

quattro anni, agli effetti della progressione in carriera, l'anzianità di servizio maturata nella carriera di provenienza.

Analoghe disposizioni sono previste dall'articolo 24 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e dall'articolo 27 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, a favore, rispettivamente, del personale delle direzioni provinciali del tesoro e della ragioneria generale dello Stato.

In tale stato di cose, per un principio di equità che dovrebbe imporre un uguale trattamento per tutti gli impiegati dello Stato, non sembra inopportuna l'emanazione di una norma, a carattere generale, che assicuri una uguale disciplina giuridica in merito alla valutazione del servizio prestato in carriere inferiori a quelle di appartenenza, valida per tutti i dipendenti dello Stato.

Si ritiene inoltre utile rilevare che una siffatta legge non comporterebbe alcun onere per il bilancio dello Stato, potendosi provvedere con i normali stanziamenti del bilancio stesso, dal momento che il vigente ordinamento prevede il passaggio dalla qualifica di consigliere di terza classe (carriera direttiva) a quella di consigliere di seconda e prima classe e dalla qualifica di Vice Segretario a quella di Segretario aggiunto e Segretario (carriera di concetto) mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, e cioè senza alcuna limitazione di posti.

Onorevoli colleghi, i proponenti confidano che per le suesposte considerazioni, la Camera voglia approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di seconda classe e a segretario aggiunto il servizio prestato è valutato come appresso:

a) per le promozioni a consigliere di seconda classe detto servizio è valutato per intero se prestato in carriere corrispondenti e per metà se prestato nelle carriere di concetto;

b) per le promozioni a segretario aggiunto detto servizio è valutato per intero se prestato in carriere corrispondenti o superiori e per metà se prestato nelle carriere esecutive.

ART. 2.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario il servizio prestato è valutato come appresso:

a) per le promozioni a direttore di sezione detto servizio è valutato per intero se prestato in carriere corrispondenti e per metà se prestato nelle carriere di concetto ed in ogni caso per non più di quattro anni complessivi;

b) per le promozioni a primo segretario detto servizio è valutato per intero se prestato in carriere corrispondenti o superiori e per metà se prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad applicato ed in ogni caso per non più di quattro anni complessivi.

ART. 3.

Restano comunque fermi i limiti minimi stabiliti dagli articoli 201, secondo comma e 207, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 4.

Le promozioni a consigliere di seconda classe e a segretario aggiunto, già conferite, saranno riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento della anzianità complessiva valutata ai sensi del precedente articolo 1.

ART. 5.

Ai sensi degli articoli precedenti il quinto comma dell'articolo 164 ed il sesto comma dell'articolo 176 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogati.